

XV legislatura

A.S. 1083:

**"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 27
settembre 2006, n. 260, recante
misure urgenti per la funzionalità
dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza"**

Ottobre 2006

n. 14



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

sig.ra Laura Baronciani
dott.ssa Carla Di Falco
dott.ssa Valeria Bevilacqua
Sig.ra Egizia Barlafante

tel. 2117 - 4644

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

.....

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Consigliere addetto al Servizio

dott. Stefano Moroni

tel. 3627

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa
dott.ssa Alessandra Di Giovambattista
sig. Cristiano Lenzini
dott. Vincenzo Bocchetti
dott. Maurizio Sole

Indice

Articolo 1	1
Articolo 1 - bis	3

Articolo 1

Il comma 1 autorizza l'ulteriore trattenimento in servizio sino al 31 dicembre 2006 degli agenti ausiliari della polizia di Stato appartenenti al 63° e 64° corso di allievo agente ausiliario di leva (nel limite di spesa di 8.650.000 euro), i quali, già trattenuti in servizio, ne facciano apposita domanda.

Il comma 2 indica la copertura dell'onere di cui al comma 1, stimato pari a 8.650.000 euro per il 2006, a valere delle risorse previste dall'articolo 1, comma 27, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativa al finanziamento delle esigenze correnti del Ministero dell'interno.

La RT, dopo aver specificato che i citati agenti sarebbero, altrimenti, già cessati dal servizio in corso d'anno, provvede alla quantificazione del relativo onere, assumendo a parametro il costo annuo lordo complessivo, pari a 31.100 euro per ogni agente, corrispondente ad un onere mensile di 2.595 euro (da intendersi al lordo della quota di oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione), secondo il seguente prospetto di calcolo:

(euro)

Corso	Unità	C. unitario periodo 1/10-31/12	C. compl. 2006
63°	568	7.785	4.406.310
Corso	Unità	C. unitario periodo 25/10-31/12	C. compl. 2006
64°	750	5.623	4.216.875
Agenti		Unità complessive	C. compl. 2006
63°-64°		1.316	8.623.185

La relazione aggiunge che, ai fini della definizione dell'importo - qualificato quale "limite massimo di spesa", omnicomprensivo per il bilancio dello Stato - non si è tenuto conto degli oneri vari di funzionamento (accasermamento, equipaggiamento e motorizzazione) nonché dei trattamenti accessori, poiché questi elementi di spesa risulterebbero già quantificati nell'ambito delle normali dotazioni di bilancio, trattandosi di personale già in servizio.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, come d'altronde già emerso nel corso dell'esame da parte della Camera dei Deputati,¹ si segnala che il calcolo dell'onere relativo ai 750 appartenenti al 64° corso risulterebbe lievemente sottostimato, considerato che le mensilità di riferimento risulterebbero pari a 2 (intere) più una frazione pari a 6/30, anziché 5/30, come invece riportato in RT².

Sul punto sembra necessaria l'acquisizione di un chiarimento, considerato che il maggior onere pari a circa (64.875 euro) risulterebbe solo parzialmente compensato dall'eccedenza della copertura rispetto alla quantificazione effettuata dalla RT, dal momento che questa è indicata pari a 8.650.000 euro (+ 18.000 euro circa).

Inoltre, sarebbe opportuno valutare l'opportunità dell'inserimento di una clausola di "salvaguardia" ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

¹ CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 4 ottobre 2006, pag. 102.

² In tal caso, l'onere aggiuntivo per tale fattore di spesa risulterebbe quantificabile in circa 64.000 euro in più rispetto a quello stimato (il costo degli agenti del 64° corso risulterebbe pari a 4.281.750 euro, anziché a 4.216.875, come riportato dalla RT), corrispondendo ad un onere aggiuntivo, rispetto alla copertura indicata (8.650.000 euro), pari a circa 18.000 (il nuovo onere complessivo sarebbe pari a 8.688.060).

Inoltre, sotto il profilo metodologico, riprendendo analoghe riflessioni formulate di recente per il trattenimento in servizio del medesimo personale sino al 30 settembre³, andrebbe acquisita conferma circa la piena coerenza "contabile" della copertura finanziaria indicata al comma 2, che si avvale dei fondi di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziamento delle esigenze correnti del Ministero dell'interno). La dotazione finanziaria ivi prevista (pari a 100 milioni di euro per il 2006) è infatti riferibile esclusivamente alla "acquisizione di beni e servizi"⁴. Occorre pertanto acquisire conferma in merito all'effettiva comprimibilità dei citati stanziamenti di bilancio.

Articolo 1 - bis

Al comma 1, l'articolo opera l'autorizzazione al trattenimento in servizio, a domanda, sino al 31 dicembre 2006, degli Ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri, appartenenti al primo Corso Allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) del ruolo speciale e tecnico logistico della citata Arma, i quali abbiano terminato senza demerito l'ulteriore ferma annuale prevista dall'articolo 24, comma 6, lettera *a*), del decreto legislativo n. 215 del 2001. L'autorizzazione è disposta nel limite di spesa di 282.740 euro. Al comma 2 è previsto che alla copertura dell'onere di cui sopra si provveda a valere delle

³ Cfr. Nota di lettura n.1, maggio 2006, concernente l'A.S. 521, pag. 3.

⁴ Infatti, ad un primo esame, il nuovo fabbisogno di spesa non sembrerebbe pienamente coerente con la norma richiamata, occupandosi invece del prolungamento del servizio di personale a tempo determinato (proveniente dal contingente di leva della P.S. e già trattenuto) da destinare, presumibilmente, in una seconda fase, alla stabilizzazione in ruolo.

risorse di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei limiti di spesa di cui al D.P.R. 28 aprile 2006.

La RT non considera l'articolo in esame, poiché, quest'ultimo, inserito in seguito all' approvazione di un emendamento (e connesso *sub* emendamento, recante la copertura finanziaria, indicata al comma 2) approvato in Aula alla Camera dei Deputati il 10 ottobre u.s.

Al riguardo, anzitutto per i profili di quantificazione, si osserva che la norma autorizza un limite "massimo di spesa" di 282.740 euro in relazione alla disposizione che proroga il servizio prestato dagli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri appartenenti al primo corso che abbiano già terminato la ferma prolungata di un anno dal 14 ottobre al 31 dicembre del corrente anno. Di tale contingente di ufficiali però non è, anzitutto, indicato il numero⁵.

Ora, benché si tratti di un "tetto massimo", considerato che la norma attiva componenti di spesa con evidente carattere di rigidità riconducibili a diritti soggettivi "perfetti", andrebbero in primo luogo forniti elementi idonei a comprovare la congruità del suddetto limite, fornendo sia i dati relativi alla consistenza numerica della platea interessata, sia in ordine alle retribuzioni mensili "lorde" loro spettanti, ivi compresa la componente contributiva a carico dell'amministrazione⁶.

⁵ Nel corso dell'esame del provvedimento in commissione alla Camera dei Deputati, il rappresentante del governo avrebbe accennato ad un numero pari a non più di 12 unità, dato che, tuttavia, non sembrerebbe corrispondere a quello che risulta in riferimento al massimo di spesa indicato ed al periodo di proroga del servizio (dal 14/10 al 31/12 del 2006). Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, V commissione, 10 ottobre 2006, pag. 87.

⁶ Da un'elaborazione tratta dai dati indicati nelle tavole del costo medio elaborate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (I.G.O.P.), la retribuzione annua di un ufficiale subalterno col grado di tenente "in ferma prefissata" sarebbe pari a 30.834, cui si aggiunge la componente contributiva a carico del datore complessivamente pari al 38,38%,

In relazione invece ai profili di copertura, premesso che essa fa riferimento alle risorse di cui al fondo previsto dall'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (per assunzioni in deroga), andrebbero preliminarmente acquisite rassicurazioni in ordine alla effettiva presenza di disponibilità "residue" per il 2006 a valere del suddetto fondo⁷.

In particolare, occorrerebbero dati circa le assunzioni - effettuate o in atto - dall'Arma dei carabinieri in tutti i profili di carriera a valere delle risorse autorizzate per il 2006 sul fondo in questione, nonché il relativo ammontare complessivo di spesa e, conseguentemente, le disponibilità residue a valere della autorizzazione di spesa, per il 2006, per la stessa Arma⁸.

Inoltre, sebbene il dispositivo attribuisca una mera facoltà riconosciuta al Ministro della difesa (il quale può autorizzare il trattenimento in servizio), è necessario considerare che la norma sembrerebbe consentire la proroga del servizio per tutti gli ufficiali in ferma prefissata che presentino i requisiti ivi previsti (appartenere al primo corso e aver terminato, senza demerito, l'ulteriore ferma

per un importo lordo annuo di circa 42.668 euro lordi annui. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Dipartimento della R.G.S, tavole I.G.O.P. recanti il costo medio per qualifica degli appartenenti alle Forze di polizia.

⁷ In proposito, si segnala che l'avvenuta autorizzazione ad effettuare assunzioni per "indifferibili esigenze di servizio" in favore dell'Arma riportata nel decreto di cui sopra prevede assunzioni per il 2006 pari a 650 unità complessive, per un ammontare di spesa valutato, in ragione annua, in un limite di spesa 5,055 milioni di euro (22,75 milioni di euro nel 2007). In merito, va tuttavia segnalato che all'articolo 1, comma 9, il medesimo D.P.R. 28 aprile 2006 riconosce anche che, per esigenze organizzative "sopravvenute", le amministrazioni indicate al comma 1 del medesimo decreto, che intendano assumere unità di personale appartenenti a categorie e professionalità diverse rispetto a quelle autorizzate, "fermo restando il limite delle risorse assegnate", siano comunque autorizzate ad avviare le relative assunzioni, salvo notifica al Dipartimento della funzione pubblica dei dati analitici concernenti i profili professionali di cui si intende operare l'assunzione (articolo 1, comma 10, del decreto in questione).

⁸ Peralto, giova segnalare che lo stesso rappresentante del Governo, nel corso dell'esame in commissione alla Camera dei deputati, dopo aver dato un parere favorevole a condizione della approvazione del relativo sub-emendamento recante la copertura, ha successivamente espresso parere contrario, in quanto "la disposizione determinerebbe sicure aspettative di stabilizzazione in servizio da parte del personale trattenuto, con conseguenti future richieste di risorse aggiuntive a carico del bilancio dello Stato". Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, V commissione, 10 ottobre 2006, pag. 87.

annuale), circostanza, questa, che renderebbe chiaramente non modulabile l'onere a fronte del tetto massimo, sulla cui base è predisposta la copertura indicata al comma 2.

Infine, anche in questo caso, occorrerebbe procedere all'inserimento di una clausola di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 11-*ter*, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, pur non trattandosi di onere permanente.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico
per gli utenti intranet del Senato alla url
<http://www.senato.intranet/intranet/bilancio/home.htm>

Senato della Repubblica
www.Senato.it